

Città di Amantea
(Provincia di Cosenza)
Pubblicazione all'Albo Pretorio
N° Reg. 474
Dal 16 LUG. 2019
Al 30 LUG. 2019



CITTA' DI AMANTEA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 74 del 16 LUG. 2019

DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER ACCAMPAMENTI E CAMPEGGI ABUSIVI DI ROULOTTES, CARAVAN, CAMPER, AUTOBUS E SIMILI NEL TERRITORIO COMUNALE DI AMANTEA

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale di Amantea non esistono zone pubbliche attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire il campeggio di roulotte, caravan, camper, autobus ed altri veicoli simili;

CONSIDERATO che la sosta prolungata di gruppi di persone senza fissa dimora comporta inconvenienti di tipo igienico sanitari e può rappresentare motivo di disturbo all'ordine, alla sicurezza ed igiene pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che la pratica del campeggio abusivo crea notevole disagio alla popolazione residente nelle prossimità degli accampamenti e comporta evidente detrimento al decoro cittadino;

RITENUTO dunque necessario adottare provvedimenti volti a contrastare le suddette forme di accampamento o campeggio abusivo al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e l'ordine pubblico al fine di curare il decoro urbano;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione Comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati anche un fenomeno di degrado urbano;

RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio e di accampamento con roulotte, campers, mezzi meccanici, tende, baracche, giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora seppur temporanea delle persone;

VISTO l'art. 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'Art. 6 del D.L 23 Maggio 2008 n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, tutelare l'integrità fisica della popolazione al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi o di illegalità, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno 05.08.2008

VISTA la L. 689/81

ORDINA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI AMANTEA DI ACCAMPAMENTI ABUSIVI DI ROULOTTES , CARAVAN, CAMPER, AUTOBUS E VEICOLI SIMILI COMUNQUE DONOMINATI, ATTREZZATI E TRASFORMATI IN ABITAZIONI , CON LO SCOPO DI ABITAZIONE , CAMPEGGIO O ATTENDAMENTO.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a titolari di spettacoli viaggianti , circhi o simili.

E' disposto altresì il divieto assoluto di scaricare liquami e residui organici nonché acque chiare e luride , comprese quelle provenienti dagli autoveicoli dotati da appositi impianti interni di raccolta.

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento della somma , fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti.

Inoltre qualora non abbia luogo il suo allontanamento immediato si procederà alla rimozione forzata del mezzo.

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'Art. 13 della L. 689/91.

DIFFIDA


Chiunque dall'attivare una qualsiasi forma di insediamento , accampamento o campeggio nel territorio comunale , senza autorizzazione con l'avvertenza che in difetto, si procederà allo sgombero coatto a mezzo della forza pubblica con denuncia degli inadempienti alla autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del c.p.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva . Essa è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale Online e tramite manifesti nelle pubbliche vie cittadine.

E' altresì trasmessa alla Prefettura di Cosenza , Alla Questura di Cosenza , Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza , Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Paola , Alla Stazione Carabinieri di Amantea , Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza , Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea , Al Comando della Polizia Municipale di Amantea che è incaricato della notifica a tutti gli interessati ed a garantire la sua stretta osservanza .


Altresì la presente è notificata all'Ufficio Tecnico Manutentivo per l'apposizione dei relativi cartelli di divieto nei luoghi indicati dal Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

A circular official stamp of the Municipality of Amantea, with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text 'COMUNE DI AMANTEA' and 'SINDACO'.

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro trenta giorni di pubblicazione all'albo pretorio online .
- Ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale della Calabria , entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità , entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 16/07/2019



IL SINDACO

Dott. Mario PIZZINO